

Nota inviata via pec/e-mail

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
ENNA
Dott. Francesco Iudica
protocollo.generale@pec.asp.enna.it

E p.c. Al Dirigente Generale del
Dipartimento Pianificazione strategica
Assessorato Regionale della Salute
Ing. Mario La Rocca
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
ENNA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n. 45/2021

Palermo, 08/06/2021

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENZE, E/O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI PROGETTI AFFERENTI LE LINEE PROGETTUALI PSN O PROGETTI DI ALTRA NATURA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D - INFORMATICO - AREA COMPARTO - Richiesta di rettifica e riapertura termini.

In relazione al Bando di concorso indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesto Ente, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la non corretta individuazione delle figure professionali da ammettere al concorso.

Fra i requisiti specifici di ammissione del bando, all'art.2, è richiesto **“diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) in Ingegneria Informatica o Laurea in Informatica o altra Laurea equipollente ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) appartenente ad una delle classi a cui i diplomi di laurea sopra elencati sono equiparati ai sensi della vigente normativa”**.

È pacifico che, in materia di concorsi pubblici, sussiste ampia discrezionalità dell'Amministrazione in ordine ai requisiti attitudinali da richiedere con il bando di concorso. Pur tuttavia, trattandosi nel caso presente della selezione per la formulazione di una graduatoria che prevede un'ampia casistica di assunzioni, incarichi e affidamenti, riteniamo di fare cosa utile chiedendo di riformulare il bando in maniera più esplicita e corretta.

A nostro avviso, dunque, l'accesso al concorso non può essere riservato esclusivamente a un laureato in informatica, declinando l'intero corpus dei professionisti competenti per legge nella materia ad una equiparazione e/o equipollenza di titoli, potenzialmente disambigua, ma estenderla espressamente a tutte le lauree tipiche dell'ingegneria dell'informazione, in quanto pertinenti o equipollenti.

In tale dizione, infatti, rientra inequivocabilmente la figura professionale dell'ingegnere dell'informazione in tutte le sue articolazioni. È ben noto infatti che il DPR 328/2001, che disciplina tra gli altri la professione di ingegnere modificandone il relativo ordinamento, individua costantemente ed univocamente agli articoli 45 e ss. esclusivamente tre settori, rispettivamente a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione; fissandone all'art. 46 le attività professionali e non introducendo ulteriori differenziazioni e/o limitazioni all'esercizio professionale in ragione di eventuali indirizzi e/o curricula.

Al fine di dirimere comunque eventuali ulteriori incertezze interpretative, nell'ambito del medesimo Decreto vengono individuate le specifiche competenze e i relativi titoli, e in particolare l'art. 46 terzo comma indica le attività oggetto della professione di Ingegnere dell'Informazione, ovvero: *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”* e l'art.47 prevede, per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti per tale settore, il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- classe 23/S - Informatica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 35/S - Ingegneria informatica.

Inoltre, trattandosi espressamente di posizione non dirigenziale, l'accesso al profilo professionale di *“Collaboratore Tecnico Prof.le- cat. D (Informatico)”*, per la sua stessa declaratoria e per le espresse indicazioni dell'ARAN, non può essere limitato alle sole lauree specialistiche, *rectius* magistrali, ma anche alle lauree di primo livello, che vengono individuate al successivo art.48 in una delle seguenti classi:

- classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
- classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei concorrenti e della stessa amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

al Responsabile del Servizio e agli altri responsabili comunque individuati, la rettifica del bando in parola nel senso indicato, estendendo esplicitamente il requisito richiesto all'intero corpus degli ingegneri del settore c) dell'informazione, previa riapertura dei termini anche se scaduti, come per altro si dà atto nel corpo della delibera DDG n. 807 del 28/05/2021.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

Franco Russo



IL PRESIDENTE

Elvira Restivo

